



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

L TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 11/15 R.G.P. e n. 6/15 R.G.T.F.

Nella seduta dell'08 aprile 2016 ha adottato la sottoestesa

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico:

- del Sig. **Vittorio Frangilli** (già tess. n. 3672), nato a Gallarate il 27.04.1950, già tesserato fino al 31.12.2014;

- della affiliata **A.S.D. C.A.M. – Compagnia Arcieri Monica (04020)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a titolo di responsabilità oggettiva per fatto del non più tesserato, ma tale al tempo dei fatti contestati;

per la violazione di cui agli artt. 2 comma 1, 3 comma 1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 31, comma 1, comma 2 lett. a) Reg. Organico, art. 15 Reg. Sportivo, e all'art. 7 del Codice di comportamento sportivo approvato dal Consiglio nazionale del CONI in data 30.10.2012, per avere Vittorio Frangilli leso la reputazione, la dignità e il prestigio degli Ufficiali di Gara FITARCO e, in generale della FITARCO; in particolare, per avere a mezzo di fotografie e testi inseriti sul social network Facebook falsamente affermato l'irregolarità del campo di gara utilizzato per la competizione Campionati Italiani di tiro alla Targa 2014, svoltisi in Chieti il 13-14 settembre 2014, pur in assenza di qualsivoglia reclamo nei termini di Regolamento, con la recidiva di cui all'art. 71.2. lett. a), b), c), 71.3. e 71.4.

Fatto commesso in luogo imprecisato e accertato il 22.09.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- A seguito di segnalazione della Commissione Ufficiali di Gara (CUG) del 20.09.2014 e avente ad oggetto "*Campionati Italiani di Chieti – Segnalazione del comportamento del Sig. Frangilli*", il Procuratore Federale, alla conclusione delle indagini preliminari, formulava con atto del 26.05.2015 richiesta di deferimento dinanzi a Codesto Tribunale per le predette violazioni.

- Veniva fissata la comparizione personale delle parti interessate, con provvedimento presidenziale del 22 giugno 2015 ritualmente comunicato alle stesse, all'udienza del 31 luglio, successivamente rinviata d'ufficio, per impossibilità di costituire il Collegio giudicante, all'udienza del 04 settembre 2015.


- Con ordinanza emessa in pari data il Tribunale Federale disponeva la sospensione del detto procedimento, data la sua improcedibilità atteso il disposto degli artt. 7.3 e 9 Reg. Giustizia FITARCO sull'obbligo delle parti di stare in giudizio con il ministero di un difensore e sulla facoltà delle stesse di avvalersi dell'apposito ufficio di Gratuito patrocinio, peraltro mai istituito presso il CONI, nonché dell'art.81 che ha disposto l'entrata in vigore del detto Regolamento dall'01.01.2015 per i procedimenti disciplinari incardinati dopo detta data, con conseguente violazione dell'esercizio dei diritti fondamentali di difesa garantiti dalla Carta costituzionale e impossibilità dell'esercizio dell'attività dell'organo giudicante e dell'organo inquirente.

- Con successiva ordinanza del 18 dicembre 2015, il Tribunale, vista la intervenuta

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





F.I.T.A.RCO

soppressione dell'art. 7.3 del Regolamento di Giustizia. FITARCO, disposta dal CONI con il correttivo art. 6, che disciplina il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia, revocava la sospensione del detto procedimento disponendo la sua prosecuzione, ritualmente comunicata alle parti, all'udienza dell'11.03.2016.

- In detta udienza il Tribunale Federale, vista la non esaudita richiesta del legale rappresentante pro tempore della A.S.D. C.A.M. Compagnia Arcieri Monica all'accesso al gratuito patrocinio, al tempo non ancora istituito, come previsto, presso il CONI; ritenuto ancora vigente il regolamento di giustizia che prevedeva la obbligatorietà della difesa tecnica, a causa dell'ulteriore differimento alla data del 01 aprile 2016 dell'entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia sportiva CONI, revocava il precedente provvedimento presidenziale del 18.05.2015 disponendo il rinvio per la trattazione e discussione del procedimento in epigrafe all'udienza dell'08.04.2016, nella cui sede veniva trattato nell'assenza di tutti i deferiti, che hanno giustificato la loro mancata comparizione con il dichiarare di non aderire alla convocazione per essere in vigore l'art.7.3 del Reg di Giustizia Fitarco che prevede la presenza di difensore e inoltre il Sig Frangilli con il ribadire che la data di comparizione deve essere *"concordata con lo stesso, al fine di evitare inutili perdite di tempo e denaro per tutti"*.


- Su parere conforme del Procuratore Federale veniva dichiarata l'assenza ingiustificata dei deferiti, anche nella già ricordata considerazione che a decorrere dal 1.04.2016 è entrato in vigore il modificato codice di giustizia sportiva approvata con deliberazione 1538 del Consiglio Nazionale del CONI 9.11.2015 con il quale è stato soppresso, all'art. 6 il riferimento della obbligatoria assistenza tecnica dell'incolpato.

- Venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento i documenti allegati alla richiesta di deferimento della procura ed analiticamente riportati nell'elenco allegato, oltre alle comunicazioni del Presidente della CAM Compagnia Arcieri Monica ASD del 4.04.2016 e del sig. Frangilli Vittorio del 7.04.2016, nonché la certificazione dei precedenti provvedimenti disciplinari nei confronti del Sig. Vittorio Frangilli all'epoca tesserato Fitarco e della affiliata CAM Compagnia Arcieri Monica ASD.

- Si riportano per inciso le rispettive conclusioni del Procuratore Federale: responsabilità disciplinare del Sig Vittorio Frangilli al tempo dei fatti tesserato Fitarco, e oggettiva della società CAM Compagnia Arcieri Monica ASD, in persona del legale rappresentante, come documentato agli atti per aver falsamente affermato l'irregolarità del campo di gara per la competizione del 13-14 .09.2014, con danno dei partecipanti, contro le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni di conformità dell'intervenuta commissione arbitrale.

Applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Vittorio Frangilli : mesi 6 mesi di sospensione da ogni attività sportiva sociale e federale, con la recidiva di cui all'art. 71.2. lett. a), b), c), 71.3. e 71.4.
- per A.S.D. C.A.M. – Compagnia Arcieri Monica: pena pecuniaria di € 1.250 pari a venticinque volte la quota di affiliazione fissata per il presente anno dal Consiglio Federale.



IN DIRITTO

Si premette che i termini per la trattazione del presente procedimento decorrono dal 1° aprile 2016 a seguito, come visto, dell'entrata in vigore in detta data del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, come modificato, che esclude la precedente obbligatorietà della difesa tecnica, atteso che con aderente ordinanza di questo Tribunale del 4 settembre 2015, agli atti, è stata disposta la sospensione ad ogni effetto dei procedimenti disciplinari in corso per non essere in grado il Collegio giudicante della loro trattazione, per la prescritta obbligatorietà della difesa tramite difensore e la contestuale non previsione della necessaria costituzione dell'istituto del difensore di ufficio, a cui accedere nella verificatasi ipotesi di mancata nomina del difensore di fiducia.

Tanto premesso, l'accusa risulta pienamente provata.

Invero, con e-mail 20.09.2014 a firma "Marco Cattani p. la CUG" e oggetto "Campionati Italiani di Chieti - Segnalazione del comportamento del sig. Frangilli Vittorio e altri", la Commissione Ufficiali di Gara Fitarco riferiva che, successivamente ai Campionati Italiani di tiro alla Targa 2014 svoltisi in Chieti il 13-14 settembre 2014, il già tesserato Vittorio Frangilli (già tess. n. 3672 – C.A.M. Compagnia Arcieri Monica A.S.D.) pubblicava sul social network Facebook un'immagine del campo di gara delle qualificazioni *"da egli opportunamente modificata aggiungendo delle linee per evidenziare, a suo dire, la non corretta squadratura del campo"*.

La pubblicazione della fotografia induceva numerose persone a commentare il post in chat con il Frangilli.


La comunicazione della Commissione Ufficiali di Gara Fitarco precisava, inoltre, che:

- il coordinatore della Giuria aveva effettuato, nell'occasione, il controllo della squadratura del campo per ben due volte, non riscontrando alcuna difformità rispetto al dettato regolamentare;
- durante la competizione nessuno, neppure il tesserato Frangilli, ebbe a formulare osservazioni, anche solo dubitative, in merito alla squadratura del campo, ne furono presentati reclami a norma di Regolamento.

Nella e-mail della Commissione si indicava il link per scaricare la chat che è agli atti del fascicolo del dibattimento.

La Commissione Ufficiali di Gara concludeva, pertanto, come *"il comportamento del sig. Frangilli sia lesivo per l'immagine della classe arbitrale e della FITARCO tutta, poiché è volto a sostenere l'idea che il lavoro degli organizzatori e della giuria di gara sia stato ben al di sotto dei livelli minimi accettabili per un campionato italiano"*.

Invero, il Frangilli pur a fronte di precise obiezioni di tali Nunzio Pagano e Morena Favatà - che in chat opportunamente e chiaramente rilevavano, da un lato, che il campo era stato squadrato professionalmente e controllato dagli arbitri federali, dall'altro che nei termini regolamentari nessun reclamo era stato presentato - ha insistito nel denunciare l'inesistente irregolarità.




F.I.T.A.RCO

Ne consegue che le locuzioni e le fotografie riportate sul social network Facebook, come accertate in data 22.09.2014, ad opera del già tesserato, del tutto estranee a un legittimo diritto di critica, sono gravemente lesive della immagine e della reputazione degli ufficiali di gara Fitarco, che avrebbero omesso di predisporre e controllare la regolarità del campo di gara, e in generale della Fitarco per colpevole carenza di organizzazione.

Né valgono a scalfire i contestati profili di responsabilità diretta e responsabilità oggettiva le difese degli incolpati, che valgono, anzi, nella sostanza ad avvalorare gli addebiti.

In sintesi l'affiliata C.A.M. Compagnia Arcieri Monica A.S.D., deferita per responsabilità oggettiva, afferma che non sussisterebbero elementi per associare la Società a quanto accaduto, dal momento che : *“ Le opinioni che il tesserato Vittorio Frangilli ha espresso ... sono strettamente personali e non riconducibili in alcun modo all'affiliata C.A.M.”* . Con riguardo al già tesserato Vittorio Frangilli con la dichiarazione scritta del 05 maggio 2015, ha dichiarato testualmente : *“ (...) Lo sfogo su facebook del settembre 2014 era dovuto all'indignazione per aver assistito probabilmente al peggior campionato italiano a livello arbitrale della storia FITARCO (...) e nella vana speranza di veder indagata dagli organi preposti tale manifesta incompetenza (...) Il fatto che gli arbitri interessati in chat dichiarino che il campo fosse squadrato a regola d'arte non può certo essere considerata una prova della cosa (...)”*.

Gli addebiti disciplinari risultano provati alla luce di tutte le esposte emergenze documentali. Invero, l'affermazione della responsabilità del già tesserato Frangilli per il fatto ascrittogli è da rinvenire nella pubblicazione di fotografie e nelle affermazioni rese sul social network facebook relative ad asserite irregolarità avvenute in occasione dei Campionati Italiani di tiro alla Targa 2014 svoltisi in Chieti il 13-14 settembre 2014 e sulla loro potenzialità lesiva dell'immagine della classe arbitrale ed in generale della FITARCO, affermazioni che hanno ingiustamente travalicato i confini del libero esercizio del diritto di critica. Non vi è dubbio che la manifestazione del pensiero del Frangilli, soprattutto nel contesto in cui è stata resa, è stata idonea a generare più di una semplice incertezza sull'operato degli organizzatori e della giuria di gara, vieppiù rafforzata dall'affermazione inesatta *“sull'evidenza dell'errore della quadratura del campo”* con ciò mettendo in dubbio la correttezza dell'agire della classe arbitrale e della FITARCO. Si deve ravvisare nel comportamento del Frangilli la violazione dei *“principi della lealtà, probità, della rettitudine e della correttezza nell'esercizio della pratica sportiva (...)”* di cui all'art. 2 comma 1, Reg. Giustizia, in combinato disposto con l'art. 31, Reg. Organico, il quale al comma 1 statuisce che *“i tesserati hanno l'obbligo del massimo rispetto verso gli Organi e i ed i Dirigenti Federali, le persone e le decisioni degli Ufficiali di Gara, gli affiliati, i loro Dirigenti e i soci e verso il pubblico presente alle manifestazioni”*, mentre al comma 2 lett. a. stabilisce che i tesserati assumono l'obbligo di *“ accettare disciplinatamente ogni decisione, delibera o disposizione assunta nelle specifiche funzioni di competenza degli Organi Federali, astenendosi da qualsiasi forma pubblica di protesta (...) Essi non*



possono avvalersi della Stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure lesive dell'onore e del prestigio degli Organi federali, delle persone che li rappresentano o degli Ufficiali di gara". Disposizioni queste conformi al dettato dell'art. 7 del Codice di comportamento sportivo approvato dal Consiglio nazionale del CONI in data 30.10.2012 a norma del quale: "I tesserati, gli affiliati, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo". Ne deriva che il comportamento del Frangilli, che ha mosso nei confronti della classe arbitrale e degli organizzatori della gara un'accusa di tale rilevanza, quale quella adombrata, ha gettato un'ombra sulla loro lealtà e correttezza, potenzialmente rischiando di pregiudicarne la dignità ed il decoro oltre ogni ragionevole esercizio del diritto di critica.

Sotto tale profilo si ritiene che non possa riconoscersi al Frangilli l'esimente del libero esercizio del diritto di critica, nel cui ambito lo stesso sarebbe certamente rimasto ove si fosse limitato a formulare osservazioni in loco, anche solo dubitative, in merito alla squadratura del campo, senza però adombrare sul social network eventuali irregolarità dovute a "manifesta incompetenza".

Non risulta agli atti che il predetto abbia fatto osservazioni durante la competizione relativamente alla squadratura del campo di gara né che abbia presentato reclamo a norma dell'art. 15 Reg. Sportivo: "Ogni atleta ha diritto di sporgere spontaneamente alla Commissione di Garanzia reclami attinenti l'andamento della gara fino a trenta minuti dopo la conclusione della gara stessa (...)".

Invero, lo stesso Frangilli dà conferma nelle proprie deduzioni difensive di aver agito successivamente (e con modalità non legittime ai sensi del Regolamento Sportivo) "nella speranza di veder finalmente indagato l'operato degli ufficiali di gara Fitarco".

Ora appare evidente che, attesi i possibili e prevedibili risvolti che avrebbe potuto avere la pubblicazione di foto e commenti sulla chat Facebook, lo stesso non avrebbe dovuto offrire una rappresentazione della realtà quanto mai azzardata, che si prestava a possibili fraintendimenti, e che alla luce delle risultanze in atti, risulta palesemente erronea.

In definitiva, quindi, la indubbia potenzialità lesiva delle affermazioni rese, acuita dalla circostanza che la diffusione delle stesse è stata data sul web e quindi è stata resa facilmente accessibile ad una indistinta generalità di utenti, induce il Tribunale a ritenere la evidenziata responsabilità disciplinare del Frangilli.

Relativamente alla posizione della Società C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD, di cui il Frangilli era tesserato all'epoca dei fatti, non si ritiene poter escludere la configurabilità della fattispecie di responsabilità oggettiva prevista dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia, contrariamente alle deduzioni difensive della affiliata.

Occorre premettere al riguardo che, nell'ambito dell'ordinamento sportivo in generale, l'istituto della responsabilità oggettiva riveste un'importanza ineludibile,



F.I.T.A.R.C.O.

in quanto preordinato ad assicurare il raggiungimento di finalità fondamentali quali quelle di assicurare la maggior tutela possibile alla regolarità nelle competizioni sportive e l'osservanza delle norme federali attraverso un coinvolgimento disciplinare delle società affiliate per fatti alle stesse non direttamente attribuibili.

Nell'ordinamento giuridico generale, si parla di responsabilità oggettiva nei casi in cui un soggetto sia chiamato a rispondere di un determinato evento a prescindere dall'accertamento della configurabilità di dolo o colpa nella sua causazione, cioè, solo in base ad un rapporto di causalità materiale.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione della responsabilità oggettiva, come detto, è stata trovata nell'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva.

Orbene, nel caso che ci occupa, l'art. 3 comma 1 Reg. Giustizia FITARCO dispone testualmente che: *"Gli affiliati rispondono direttamente delle infrazioni commesse da coloro che li rappresentano ai sensi delle norme federali, nonché oggettivamente delle violazioni commesse dai propri tesserati, oltre, a titolo di dolo e colpa grave, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori"*.


Alla luce della citata disposizione è evidente che nel caso di specie, la Società deferita sia chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva del fatto commesso dal Frangilli, e quindi a prescindere da qualsiasi accertamento di un coinvolgimento doloso o colposo della società nell'attività del suo tesserato all'epoca dei fatti. Né vale ad escludere detta responsabilità il fatto che il soggetto responsabile dell'infrazione disciplinare abbia agito a titolo esclusivamente personale, per un proprio interesse che non ha alcun punto di contatto con quelli della Società, essendo invece necessario che venga fornita la prova di un comportamento della Società, che in aperta dissociazione da quello del proprio tesserato, abbia posto in essere ogni più opportuno intervento per stigmatizzarne l'operato. Cosa non avvenuta nella specie.

In considerazione della grave responsabilità ravvisata, il Tribunale ritiene congruo, tenuto conto dell'aggravante dalla recidiva di cui all'art. 71.2. lett. a), b), c), 71.3. e 71.4., applicare al già tesserato Frangilli la sanzione disciplinare della sospensione di mesi nove (9) da ogni attività sportiva sociale e federale (pena base mesi 5 + mesi 4 per aumento contestata recidiva come sopra); alla CAM Compagnia Arcieri Monica ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto dell'allora tesserato, la sanzione disciplinare dell'ammenda nella misura di 15 volte la quota di affiliazione fissata per il presente anno sportivo dal Consiglio Federale pari ad € 750,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40 e 64.3 e 4 del Reg. di Giustizia, riconosciuta la responsabilità disciplinare del sig. Frangilli Vittorio, all'epoca tesserato Fitarco, e quella oggettiva della CAM Compagnia Arcieri Monica ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il fatto dell'allora appartenente come contestato, applica al primo la sanzione della sospensione di mesi nove (9) da ogni attività sportiva sociale e federale, e alla seconda, come sopra rappresentata, la pena pecuniaria di Euro

C.O.N.I. - F.I.T.A.



F.I.T.A.RCO

750,00 pari a 15 volte la quota di affiliazione fissata per il presente anno sportivo dal Consiglio Federale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

gg 10 per motivazione.

Roma, 08 aprile 2016

Il Giudice Relatore

Avv. Paola Potenza

Il Presidente

Avv. Antonio Benni

Depositata il
15-04-2016

